

Regolamentazione delle convivenze di fatto

INFORMAZIONI

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.

La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.

COSA SERVE E DOVE CI SI RIVOLGE

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.

Ci si rivolge all'anagrafe del comune dove è situato l'alloggio sede della convivenza e:

- Se già si convive si compilerà l'allegata istanza [\[Allegare il modello Cod.854815.a.3\]](#);
- Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà la stessa istanza.

Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall'avvocato. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all'assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firme dei conviventi lo invieranno all'anagrafe per l'iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (*come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente*).

L'anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzia lo stato di “**convivente di fatto**” e/o di “**convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza**”.

Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare l'allegato modulo per la cessazione della convivenza di fatto [\[Allegare il modello Cod.854815.a.3-bis\]](#) e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall'avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell'avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.